



CITTÀ DI TRAPANI

REGOLAMENTO
TRAPANI IN SALUTE
PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI
SOSTEGNO DEL SISTEMA DELLE
MICRO IMPRESE TRAPANESI

INDICE

TITOLO I – ELEMENTI GENERALI	3
Art. 1 – Scopo e oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Attività programmatica del Consiglio Comunale e modalità attuative di competenza della Giunta Municipale.	3
TITOLO II – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	4
CAPO I – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE	4
Art. 3 – Categorie di beneficiari delle agevolazioni finanziarie	4
Art. 4 – Requisiti generali	4
Art. 5 – Requisiti specifici	5
CAPO II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8
Art. 6 – Forma ed entità del contributo finanziario	8
Art. 7 – Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo	9
Art. 8 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche.....	11
CAPO III - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12
Art. 9 – Applicabilità e principi	12
TITOLO III – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CON LE IMPRESE (A.T.S.)	12
Art. 10 – Soggetti ammessi alla presentazione di proposte di costituzione di Associazioni temporanee di scopo.....	12
Art. 11 – Interventi realizzabili in A.T.S.....	13
Art. 12 – Modalità di intervento amministrativo e finanziario dell'Ente	13
Art. 13 – Procedure per l'individuazione degli interventi da realizzare	14
Art. 14 - Modalità di costituzione dell'A.T.S. ed obblighi degli aderenti	16
TITOLO IV – NORME FINALI	16
Art. 15 – Direttive di programmazione, progettazione e di altre misure di supporto.	16
Art. 16 – Report al Consiglio comunale sull'attuazione delle misure e norme finali.	17

TITOLO I – ELEMENTI GENERALI**Art. 1 – Scopo e oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato a realizzare, su un arco temporale triennale (2020 – 2022), un sistema di azioni di supporto allo sviluppo e coesione territoriale, integrativo delle misure di sostegno nazionali e regionali, diretto a mitigare gli effetti negativi sull'economia Trapanese dell'emergenza COVID -19 ed a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali.
2. In particolare i destinatari principali delle azioni di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni normative nazionali o regionali, o dalle Ordinanze sindacali, dirette al contrasto della diffusione del COVID - 19
3. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure di realizzazione delle azioni di cui al comma 1.
4. Gli aiuti concessi in esecuzione del presente regolamento rientrano nell'ambito dell'applicazione del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», salvo che, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al successivo articolo 2, comma 2 lettera b), non si proceda ad attivare la procedura di notifica alla Commissione Europea ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Possono concorrere al finanziamento degli aiuti concessi in esecuzione del presente Regolamento le risorse provenienti da trasferimenti finanziari comunitari, nazionali e regionali

Art. 2 - Attività programmatica del Consiglio Comunale e modalità attuative di competenza della Giunta Municipale.

1. Compatibilmente con gli equilibri di bilancio il Consiglio Comunale - nell'esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione - destina, nel triennio 2020 -2022, idonee risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni di sviluppo e coesione territoriale di cui al presente regolamento.
2. La Giunta Municipale procede:
 - a) ad individuare le priorità di intervento in relazione:
 - alle risorse da destinare annualmente, entro il limite complessivo degli importi contenuti nei documenti di programmazione economico finanziaria approvati dal Consiglio Comunale, alle diverse azioni previste dal presente regolamento;
 - al cronoprogramma delle azioni da attuare;
 - alle diverse categorie di beneficiari di cui al Titolo II anche, eventualmente, individuando all'interno delle stesse eventuali sottocategorie;

- alle caratteristiche tecnico finanziarie degli investimenti agevolati e/o supportati;
 - b) ad adottare ogni atto di propria competenza finalizzato alla più efficace, tempestiva e prioritaria, attuazione delle finalità del presente regolamento anche mediante apposite direttive alla struttura burocratica dell'Ente.
3. Qualora in attuazione di provvedimenti regionali, statali e comunitari, i comuni e/o i beneficiari di cui al Capo I del Titolo II del presente regolamento fossero destinatari - direttamente o indirettamente - di contributi, finanziamenti e/o agevolazioni per finalità analoghe a quelle disciplinate al Capo II, la Giunta municipale con apposita deliberazione (nei limiti delle risorse finanziarie utili ai sensi del comma 1 del presente articolo e, comunque, nel rispetto degli equilibri di bilancio), potrà rimodulare le modalità attuative stabilite ai sensi del precedente comma 2 - anche dopo la pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 7 - aumentando, riducendo le risorse o revocando l'avviso di cui al citato art.7.

TITOLO II – AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

CAPO I – BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 3 – Categorie di beneficiari delle agevolazioni finanziarie

1. Sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui al presente Titolo gli operatori economici rientranti nelle seguenti categorie in possesso dei requisiti generali e specifici di cui ai successivi articoli 4 e 5:
- a) Servizi di ristorazione;
 - b) Esercizi di vicinato;
 - c) Servizi alla persona;
 - d) Operatori del turismo
 - e) Attività artigianali;
 - f) Altre imprese che hanno sospeso l'attività;
 - g) Altre imprese significativamente danneggiate.

Art. 4 – Requisiti generali

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici di cui all'articolo 3 devono essere in possesso almeno dei seguenti requisiti generali:
- a) avere una sede operativa nel territorio del Comune di Trapani;
 - b) essere iscritti al registro delle imprese ad eccezione degli operatori del turismo non organizzati in forma di impresa;
 - c) rientrare nei parametri di micro impresa come definiti dalla vigente normativa, ad eccezione degli operatori del turismo di cui al successivo articolo 5 comma 6 lettera a) che devono, invece, rientrare nei parametri della piccola impresa come definiti dalla vigente normativa.

- d) essere in attività alla data del 11.03.2020 ed alla data di inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni
- e) essere in regola con il pagamento della TOSAP, della T.A.R.I., e dell'Imposta comunale di pubblicità ovvero dare espresso consenso alla compensazione del contributo assegnato con gli importi non versati delle suddette imposte;
- f) possedere i requisiti di onorabilità, operatività, e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dalla vigente normativa per l'accesso ai contributi erogati dagli enti pubblici;
- g) non essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ");
- h) impegnarsi a sottoscrivere protocolli diretti alla valorizzazione solidale e tipica dei prodotti dell'economia trapanese quali a titolo esemplificativo quelli previsti dal Distretto del Cibo e dalla De.Co.;

Art. 5 – Requisiti specifici

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo, gli operatori economici delle categorie di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a g) devono essere in possesso almeno dei requisiti specifici indicati nel presente articolo ai commi 3 e seguenti.
2. Al fine di meglio rispondere ai principi del presente regolamento, anche in relazione a sopravvenute disposizioni statali o regionali o ordinanze sindacali, previa adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento negli atti della procedure di cui al successivo articolo 7 potranno introdursi ulteriori specifiche ai requisiti di cui al presente articolo.
3. L'attività principale degli appartenenti alla categoria "Servizi di ristorazione" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) deve rientrare in uno dei seguenti codici ATECO:
 - 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 - 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 - 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
 - 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 - 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
4. Gli appartenenti alla categoria esercizi di vicinato di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:
 - a) superficie di vendita non superiore a 150 mq;
 - b) attività principale rientrante in uno dei Codici ATECO del gruppo 45.1 "Commercio di autoveicoli" o della divisione 47 "Commercio al dettaglio (escluso quello di

autoveicoli e di motocicli)” con esclusione delle attività elencate all’allegato 1 al D.P.C.M. 11.03.2020;

5. L’attività principale degli appartenenti alla categoria dei servizi alla persona di cui all’articolo 3 comma 1 lettera c) deve rientrare alternativamente:
 - a) in uno dei Codici ATECO della categoria 96.0 “Altre attività di servizi per la persona”, con esclusione delle attività elencate all’allegato 2 al D.P.C.M. 11.03.2020,
 - b) in uno dei seguenti codici ATECO:
 - 93.12.00 Attività di club sportivi, con esclusione di quelli iscritti a campionati professionistici;
 - 93.13.00 Gestione di palestre;
6. Gli appartenenti alla categoria operatori turistici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera d) devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere gestore, di una o più strutture ricettive, soggetto agli obblighi del vigente Regolamento Comunale dell’imposta di soggiorno e già censito a tal fine dal Comune di Trapani ed avere presentato il Conto di gestione “Modello 21” riepilogativo dell’anno 2019;
 - b) l’attività principale svolta deve rientrare in uno dei seguenti codici ATECO:
 - 49.32.10 Trasporto con taxi;
 - 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
 - 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
 - 77.21.01 Noleggio di biciclette
 - 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
 - 79.12.00 Attività dei tour operator;
 - 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
 - 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
 - 93.29.20. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
7. Gli appartenenti alla categoria “Attività artigianali” di cui all’articolo 3 comma 1 lettera e) devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:
 - a) iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane;
 - b) non svolgere alcuna delle attività rientrante in uno dei codici ATECO indicati all’allegato 1 al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25.03.2020 e ss.mm.ii. o tra quelle consentite ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020 ad eccezione dei codici: 10.52.00 “Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico” 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”; 10.85.01 “Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame”, 10.85.02 “Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips” 10.85.03 “Produzione di piatti pronti a

- base di ortaggi”, 10.85.05 “Produzione di piatti pronti a base di pasta”, 10.85.09 “Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari” purché sia dimostrata la cessazione della produzione in relazione all'emergenza COVID -19;
- c) non svolgere, quale attività principale, una di quelle che rientrano nella categoria di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a d).
8. Rientrano nella categoria “Altre imprese che hanno sospeso l'attività” tutte le imprese, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, che hanno volontariamente sospeso l'attività, per oltre 30 giorni consecutivi, per una delle seguenti motivazioni:
- a) comprovabili motivi di salute del titolare o suoi familiari, nelle imprese individuali, o della maggioranza dei soci amministratori o loro familiari, nelle società di persone o nelle società a responsabilità con numero di soci inferiore a quattro;
 - b) altre comprovabili cause di forza maggiore connesse al comparto produttivo in cui operano, ovvero a condizioni operative specifiche dell'impresa;
9. Per i beneficiari di cui al comma 8, nei termini e modalità che saranno indicati nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli, sarà onere del richiedente dare prova della contemporanea sussistenza:
- a) della effettiva sospensione dell'attività per oltre 30 giorni;
 - b) del verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 8 lettere a) e b);
 - c) della sussistenza del rapporto causa effetto tra il verificarsi delle fattispecie di cui al comma 8 lettere a) e b) e la sospensione dell'attività.
10. Rientrano nella categoria “Altre imprese significativamente danneggiate” tutte le imprese, non rientranti nelle categorie precedenti, che hanno subito una riduzione del fatturato complessivo del periodo dal 01.03.2020 al 30.04.2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, non inferiore al trenta per cento in conseguenza di una delle seguenti cause:
- a) sospensione dell'attività per oltre trenta giorni per esigenze personali di prudenza sanitaria anche legate agli appelli delle autorità ad adottare ogni azione diretta a ridurre il rischio di contagio per se e per gli altri;
 - b) contrazione del fatturato in relazione agli effetti diretti o indiretti delle disposizioni nazionali o regionali o delle ordinanze sindacali;
11. Per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 01.03.2019 nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 7 saranno individuati idonei parametri di raffronto al fine di verificare la riduzione del fatturato quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatturato del periodo di attività temporalmente più vicino, doppio del fatturato medio mensile dell'effettivo periodo di attività.
12. Per i beneficiari di cui al comma 10, nei termini e modalità che saranno indicati nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli, sarà onere del richiedente dare prova della contemporanea sussistenza:

- a) della effettiva riduzione del fatturato specificandone la misura percentuale;
- b) del verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 10 lettere a) e b);
- c) della sussistenza del rapporto causa effetto tra il verificarsi delle fattispecie di cui al comma 10 lettere a) e b) e la riduzione del fatturato.

CAPO II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Art. 6 – Forma ed entità del contributo finanziario

1. Gli aiuti di cui al presente Capo II sono concessi nella forma di contributi in conto esercizio e sono determinati dalla somma di tre quote come di seguito specificate:
 - a) Una prima quota determinata in misura non inferiore ai due dodicesimi della T.A.R.I., depurata dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuta dal singolo beneficiario per l'anno di presentazione della domanda di ammissione a contributo;
 - b) Una seconda quota determinata:
 - per occupazioni permanenti del suolo pubblico connesse all'attività di impresa: in misura non inferiore ai due dodicesimi della T.O.S.A.P. dovuta dal singolo beneficiario per l'anno di presentazione della domanda di ammissione a contributo;
 - per occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse all'attività di impresa in misura non inferiore alla quota corrispondente al periodo dal 10.03.2020 al 03.05.2020;
 - c) Una terza quota determinata in misura non inferiore ai due dodicesimi dell'imposta comunale di pubblicità, relativamente alla pubblicità ordinaria, dovuta dal singolo beneficiario per l'anno di presentazione della domanda di ammissione a contributo.
2. Nell'ambito delle deliberazioni di cui all'articolo 2 la Giunta Municipale, compatibilmente con le risorse finanziarie allocate dal Consiglio comunale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, stabilirà eventuali incrementi delle misure minime di cui al comma 1 lettere a), b), c) anche per una o più categorie e/o sottocategorie di beneficiari, in relazione agli effettivi periodi di inattività determinati dall'applicazione delle misure di contenimento del Covid 19;
3. Il contributo è concesso nella misura dell'ottanta per cento, di quanto stabilito al superiore comma 1 come eventualmente incrementato ai sensi del comma 2, ai beneficiari che, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid 19, hanno utilizzato la facoltà di consegna a domicilio dei beni da loro prodotti e/o commercializzati.
4. Per i beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g), il contributo è concesso proporzionalmente alla dimostrata riduzione percentuale del fatturato ai sensi dell'articolo 5 commi 10 e seguenti.
5. In ogni caso il contributo concesso ai sensi dei precedenti commi sommato ad altre agevolazioni, a qualunque titolo, assegnate al beneficiario da disposizioni statali, regionali o comunali per la specifica copertura dei costi sostenuti per la TARI, la TOSAP o l'imposta comunale di pubblicità, non potrà determinare un cumulo di agevolazioni superiore

all'importo complessivamente dovuto dal beneficiario per i suddetti tributi nell'anno di assegnazione del contributo stesso.

6. Il contributo è concesso al singolo beneficiario sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del Reg. n. 1407/2013 "de minimis" e secondo la definizione di "impresa unica" di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento sopra citato, salvo che le agevolazioni di cui al presente regolamento non siano state oggetto di notifica alla Commissione Europea come indicato all'articolo 1 comma 4.
7. Gli aiuti saranno concessi a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al Capo I nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all'uopo assegnata dalla Giunta Municipale secondo il disposto dell'articolo 2 del presente regolamento. Qualora il complesso degli aiuti richiesti e concedibili sia superiore alla summenzionata dotazione finanziaria, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 lettera b).

Art. 7 – Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo

1. Le procedure di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Per le finalità di cui sopra, previa adozione degli atti di competenza della Giunta Municipale ai sensi dell'articolo 2, il Responsabile del procedimento emanerà apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:
 - Finalità e obiettivi;
 - Dotazione finanziaria;
 - Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso;
 - Beneficiari;
 - Requisiti di ammissibilità;
 - Forma e intensità del contributo
 - Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;
 - Modalità di analisi della domanda
 - Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;
 - Comunicazione del contributo concesso
 - Modalità di erogazione del contributo finanziario;
 - Obblighi del beneficiario;
 - Controlli;
 - Cause di decadenza e di revoca
3. Le domande presentate saranno istruite, anche mediante il supporto di operatori economici all'uopo selezionati, entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini dell'avviso, sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) Ricevibilità:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;

- completezza e regolarità della domanda e degli allegati;
- b) Ammissibilità:
- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
4. Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, redige l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili al contributo che è approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato per trenta giorni, durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità di accesso, e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si provvede eventualmente a modificare gli elenchi.
5. Terminata la procedura di cui infra:
- a) qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3, sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 6, si procede alla approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed alla sua pubblicazione nonché a comunicare a mezzo pec, ai beneficiari l'ammissione al contributo e l'importo assegnato.
- b) qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, sia superiore alla dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 6, si procederà agli adempimenti di cui alla superiore lettera a) ripartendo la dotazione finanziaria tra tutte le istanze ammissibili proporzionalmente al contributo concedibile. Il Responsabile del procedimento trasmetterà alla Giunta municipale gli esiti della procedura indicando le risorse finanziarie necessarie alla completa liquidazione delle istanze pervenute. La Giunta municipale potrà adottare gli atti necessari al soddisfacimento delle istanze non coperte dalla dotazione finanziaria iniziale, nei limiti delle somme destinate dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 1, ovvero, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi contabili, proporre al Consiglio comunale l'incremento delle somme stanziare.
6. L'erogazione del contributo avverrà mediante compensazione finanziaria con i tributi comunali ancora dovuti per l'anno di assegnazione del contributo stesso e, in caso di incapienza, con quelli dovuti per l'anno successivo o con quelli, eventualmente, ancora dovuti per gli anni precedenti. In via residuale e qualora in relazione a particolari fattispecie, quali a titolo esemplificativo cessazione o modifica dell'attività, non si possa procedere alle compensazioni finanziarie di cui al precedente periodo il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario.

Art. 8 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:
- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
- b) accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità del contributo assegnato;

- c) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
 - d) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco;
 - e) acconsentire affinché il Comune di Trapani renda pubblici i dati del contributo assegnato;
 - f) mantenere, per almeno un anno successivo alla comunicazione di ammissione al contributo, i requisiti per l'accesso al contributo stesso, fermo restando che tale obbligo si intenderà assolto anche in caso di cessazione dell'attività per causa di forza maggiore entro il termine su indicato;
 - g) rispettare, per quanto di propria competenza i protocolli diretti alla valorizzazione solidale e tipica dei prodotti dell'economia trapanese
2. Il Comune di Trapani, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica amministrazione e/o di operatori economici all'uopo incaricati, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso con particolare riferimento agli obblighi di cui al superiore comma 1.
3. Nell'ambito dei controlli di cui al superiore comma 2 gli uffici preposti effettueranno le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 7 su un campione non inferiore al 20% dei beneficiari ammessi al contributo.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2 si procederà alla revoca del Contributo.
5. Il Beneficiario decade automaticamente dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità entro il periodo di cui al comma 1 lettera f).
6. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle eventuali somme già erogate oltre gli interessi al saggio legale ed irroga altresì una sanzione nella misura dal cinquanta per cento al trecento per cento del contributo assegnato in relazione alla gravità del fatto contestato. La sanzione, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, sarà sempre pari al trecento per cento del contributo assegnato qualora la revoca sia imputabile a dolo o colpa grave del beneficiario che:
- a) sia stato reticente nella produzione e trasmissione di dati, notizie, documenti;
 - b) oppure abbia prodotto e/o trasmesso dichiarazioni, dati, notizie, documenti falsi.

CAPO III - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Art. 9 – Applicabilità e principi

1. Nei limiti finanziari ed amministrativi di provvedimenti di enti terzi diretti ad assegnare al Comune di Trapani (anche quale soggetto delegato e/o rappresentante o componente di aggregazioni territoriali) risorse finanziarie destinate ad interventi per lo sviluppo economico o imprenditoriale, con provvedimento della Giunta comunale possono applicarsi, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento anche a programmi di investimenti imprenditoriali realizzati sul territorio del Comune di Trapani finalizzati al miglioramento delle performance aziendali.
2. Le procedure di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi seguono, le disposizioni dell'ente finanziatore e comunque criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
3. Le procedure di cui al superiore comma:
 - a) sono avviate mediante avvisi pubblici che specifichino tutti gli elementi idonei ad una compiuta valutazione, da parte dei beneficiari, delle modalità di accesso all'agevolazione e dei diritti ed obblighi alla stessa connessi;
 - b) prevedono idonei sistemi di controllo per la verifica del rispetto degli obblighi posti in capo al beneficiario;
 - c) stabiliscono cause di revoca e decadenza dalle agevolazioni prevedendo, nei limiti di quanto previsto dalla legge, sanzioni per coloro che hanno posto in essere atti o comportamenti diretti ad ottenere le agevolazioni senza averne titolo od in difformità alle regole dettate per l'accesso alle stesse con particolare riferimenti ai casi di dolo o colpa grave.

TITOLO III – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CON LE IMPRESE (A.T.S.)

Art. 10 – Soggetti ammessi alla presentazione di proposte di costituzione di Associazioni temporanee di scopo

1. Sono ammessi alla presentazione di proposte di costituzione di A.T.S. con il Comune di Trapani costituente aggregazioni rappresentative di operatori economici aventi sede operativa in un'area omogenea, sotto il profilo commerciale e/o turistico e/o produttivo del territorio del Comune di Trapani.
2. Almeno per la metà più uno gli operatori economici delle costituente aggregazione di cui al superiore comma 1 devono possedere i requisiti di cui al Titolo II Capo I.

Art. 11 – Interventi realizzabili in A.T.S.

1. I soggetti di cui all'articolo 13 possono proporre la realizzazione, nell'area omogenea di riferimento, di mini programmi di investimento aventi rilevanti finalità di interesse pubblico diretti ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana;
 - b) accrescere le capacità attrattive delle attività;
 - c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti
2. Il programma di investimenti dovrà essere realizzabile nel tempo massimo di 18 mesi e potrà comprendere una o più delle seguenti tipologie di spesa:
 - a) arredo urbano permanente e stagionale (es. luminarie, addobbi natalizi, etc);
 - b) interventi omogenei per il miglioramento delle performance estetiche dell'area ivi comprese le vetrine e gli spazi esterni delle attività imprenditoriali;
 - c) interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione dei servizi offerti dalle attività imprenditoriali;
 - d) impianti, macchinari, e attrezzature di uso comune finalizzate a migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti;
 - e) investimenti immateriali per la promozione dell'area.
3. Ai fini di verificarne l'ammissibilità la proposta progettuale presentata nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 16, deve schematicamente illustrare: le caratteristiche di omogeneità dell'area di intervento, il progetto d'investimento specificando le singole spese che lo compongono, un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio, le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento, i risultati attesi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 12 – Modalità di intervento amministrativo e finanziario dell'Ente

1. Il Comune di Trapani sarà il capofila ed attuatore dei programmi di investimento da realizzarsi ai sensi delle disposizioni del presente Titolo con mandato gratuito ed irrevocabile di rappresentanza nei confronti dei terzi da parte degli operatori economici facenti parte dell'A.T.S.
2. Resteranno nella proprietà del Comune di Trapani gli interventi realizzati fermo restando gli obblighi connessi alla gestione posti a carico degli operatori economici facenti parte dell'A.T.S.
3. Il Comune di Trapani interverrà finanziariamente per un importo di almeno il cinquanta per cento delle spese previste dai programmi di investimenti individuati ai sensi dell'articolo 16 e comunque nei limiti della dotazione finanziaria stabilita dalla Giunta Municipale con provvedimento ai sensi dell'articolo 2. La restante quota, non superiore al cinquanta per cento sarà a carico degli operatori economici facenti parte dell'A.T.S.

4. Le procedure di cui all'articolo 13, nel rispetto dei provvedimenti della Giunta Municipale di cui all'articolo 2, stabiliranno:
 - a) eventuali percentuali minime e massime delle diverse categoria di spese ammissibili nella composizione del programma di investimento;
 - b) le quote di intervento finanziario del Comune e degli operatori economici in relazione alla tipologia di spese ammissibili che andranno a comporre il programma di investimenti.

Art. 13 – Procedure per l'individuazione degli interventi da realizzare

1. Le procedure di proposta di costituzione di A.T.S. per le finalità del presente Titolo seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Per le finalità di cui sopra, previa adozione degli atti di competenza della Giunta Municipale ai sensi dell'articolo 2, il Responsabile del Procedimento emanerà apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:
 - Finalità e obiettivi
 - Dotazione finanziaria
 - Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso
 - Soggetti ammessi alla presentazione
 - Requisiti di ammissibilità
 - Progetti ammissibili
 - Durata e termini di realizzazione del progetto
 - Spese ammissibili
 - Modalità di intervento amministrativo e finanziario del Comune di Trapani
 - Modalità e termini di presentazione delle proposte con eventuali allegati richiesti
 - Modalità di valutazione della proposte
 - Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
 - Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione
 - Pubblicazione degli esiti della valutazione
 - Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti
 - Obblighi degli operatori economici aderenti all'A.T.S.
3. La durata del processo di valutazione delle proposte non si protrarrà oltre i 60 giorni successivi la scadenza dell'Avviso.
4. L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione degli esiti della valutazione basata sui requisiti definiti ed i criteri di valutazione indicati dall'avviso pubblico di cui al comma 1. In particolare le domande presentate saranno istruite e valutate sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) Ricevibilità:

- inoltro della proposta nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
 - completezza e regolarità della proposta e degli allegati;
- b) Ammissibilità:
- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
- c) Valutazione:
- esame di tutti gli elementi di selezione e assegnazione punteggi secondo i criteri di valutazione indicati dall'Avviso
5. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, successivamente, trasmette ad apposita Commissione di valutazione, nominata con provvedimento dirigenziale le proposte ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.
 6. La Commissione di valutazione effettua la valutazione delle proposte sulla base dei criteri stabiliti dall'Avviso e secondo l'ordine cronologico di arrivo. Al termine dell'esame trasmette al Responsabile del procedimento gli esiti della valutazione e la graduatoria delle proposte ammissibili.
 7. Il Responsabile del procedimento pubblica sui siti istituzionali il provvedimento dirigenziale con il quale sono approvati gli elenchi provvisori delle proposte ammesse oggetto di intervento e non oggetto di intervento, ai sensi dell'articolo 15, nonché delle proposte non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai proponenti la possibilità di accesso entro 30 (trenta) giorni e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si provvede eventualmente, a modificare gli elenchi.
 8. Saranno oggetto di intervento amministrativo e finanziario le proposte seguendo l'ordine della graduatoria sino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nell'avviso pubblico.
 9. Terminate le procedure di cui ai precedenti commi si procederà con provvedimento dirigenziale ad approvare e pubblicare l'elenco definitivo delle proposte oggetto di intervento amministrativo e finanziario, con individuazione di quelle non oggetto di intervento per carenza di risorse.
 10. Il Responsabile del procedimento trasmetterà, a mezzo pec, ai proponenti le proposte selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione all'intervento amministrativo e finanziario, unitamente ad eventuali ulteriori disposizioni per la costituzione dell'A.T.S. e l'esecuzione delle attività a carico degli operatori economici.

Art. 14 - Modalità di costituzione dell'A.T.S. ed obblighi degli aderenti

1. L'Associazione Temporanea di scopo è costituita per atto pubblico rogato dal Segretario Generale dell'Ente e da mandato irrevocabile al Comune di Trapani di rappresentare tutti gli aderenti unitariamente nei confronti dei terzi e di svolgere le funzioni di soggetto attuatore procedendo a tutti gli atti necessari, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione di

- lavori ed all'acquisizione di beni e servizi, alla realizzazione del programma di investimenti proposto e selezionato ai sensi dell'articolo 16.
2. L'atto costitutivo dell'A.T.S. stabilisce modalità e criteri per la realizzazione e la gestione degli investimenti realizzati nonché composizione e poteri degli organi di indirizzo e decisionali cui compete il coordinamento dell'attuazione del programma di investimenti e della successiva gestione degli interventi realizzati.
 3. Agli operatori economici aderenti all'A.T.S. è fatto obbligo di:
 - a) Cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti nella misura massima del cinquanta per cento;
 - b) Assumere a proprio carico, nei modi e termini che saranno stabiliti dall'atto costitutivo dell'A.T.S. e da eventuali accordi attuativi, la gestione e gli oneri finanziari connessi, fatta eccezione delle manutenzioni straordinarie, degli interventi realizzati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione della realizzazione del programma di investimenti.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 15 – Direttive di programmazione, progettazione e di altre misure di supporto.

1. La redazione dei programmi e progetti, anche cofinanziati da fondi europei, statali e regionali, da parte degli Uffici comunali dovrà essere improntata, nei limiti posti dalle norme di riferimento, alla realizzazione di ogni possibile sinergia con le finalità del presente regolamento.
2. Al fine di facilitare la ripresa delle attività imprenditoriali agevolandone il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e di altre norme relative alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti, con specifici provvedimenti della Giunta Municipale, potranno essere introdotti ulteriori benefici, compresi quelli non di carattere finanziario, anche riferiti all'occupazione del suolo pubblico e ad altri servizi o concessioni di competenza comunale.
3. In relazione agli esiti dell'attuazione del presente regolamento e delle esperienze maturate potrà valutarsi l'ipotesi di attivare percorsi di programmazione territoriale pubblica privata diretta alla realizzazione di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Art. 16 – Report al Consiglio comunale sull'attuazione delle misure e norme finali.

1. La relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e dell'attività svolta, presentata al Consiglio comunale, comprenderà un report sugli interventi realizzati e sulle risorse impiegate in attuazione del presente regolamento.
2. Con delibera consiliare potrà procedersi ad ampliare l'arco temporale di riferimento delle presenti norme regolamentari.
3. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.